

RIPARTIZIONE VI^ - SERVIZI SOCIALI-

OGGETTO: Legge 07/08/1990 n° 241 - Art. 12.

**CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI
PUBBLICI E PRIVATI, IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE,**

REGOLAMENTO

*approvato con atto consiliare n° 346 del 21/11/1990
vistato dalla S.P.C. nella seduta del 17/12/'90 al n° 44564
modificato con atto consiliare n° 191 del 19/11/1991
vistato dalla S.P.C. nella seduta del 13/1/92 al n° 11141*

P R E M E S S A

Gli interventi previsti dal presente Regolamento, di natura socio-assistenziale, sono finalizzati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'integrazione sociali del cittadino in difficoltà.

Essi devono tendere a rimuovere contingenti situazioni di bisogno. Nel conseguimento di tali interventi è riconosciuta alla diversità valore di caratteristica peculiare di ogni persona.

T I T O L O I° **INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE**

ART. 1

(SOGGETTI ASSISTIBILI)

1. Sono soggetti assistibili i cittadini residenti nel territorio comunale che versino in condizioni di disagio.
2. Gli interventi previsti dal presente regolamento sono estensibili alle persone extracomunitarie presenti nel Comune che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della normativa vigente.

ART. 2

(TIPO PRESTAZIONI)

1. Sono previste sovvenzioni in denaro e servizi socio-assistenziali.

ART. 3

(SOVVENZIONI IN DENARO)

1. Le sovvenzioni in denaro possono avere carattere continuativo o straordinario.

ART. 4

(ASSISTENZA CONTINUATIVA)

1. Sono soggetti assistibili:
 - a) famiglie di detenuti e famiglie vittime del delitto: Il contributo da erogarsi viene previsto nella misura massima di £. 300.000 mensili.
 - b) Ex detenuti: Il contributo da erogarsi viene previsto nella misura massima di £. 300.000 mensili e per un periodo massimo di 3 mesi.
 - c) Ragazze madri con figli minori a carico riconosciuti sino al raggiungimento del 15° anno di età del minore e nella misura di £. 200.000 mensili pro-capite per ogni figlio.
 - d) Orfani di lavoratori secondo i criteri e le modalità del soppresso ENAOLI e secondo la

tabella allegata n°1. L'Ammontare del contributo mensile attualmente erogato verrà adeguato ogni due anni secondo l'indice ISTAT al 31 dicembre del biennio precedente. Il primo adeguamento avverrà a partire dal gennaio 1992 sulla base degli indici dicembre 89-dicembre 91 e sarà operato dalla Giunta.

e) Invalidi del lavoro, secondo i criteri e le modalità del soppresso ANMIL.

L'ammontare del contributo da erogare viene fissato in £. 100.000 per mese di disoccupazione e verrà adeguato ogni 2 anni secondo l'indice ISTAT al 31 dicembre del biennio precedente.

Il primo adeguamento avverrà a partire dal gennaio 92 sulla base degli indici dicembre 89-dicembre 91 e sarà operato dalla Giunta.

f) Famiglie con minori a carico al fine di evitare il più possibile l'istituzionalizzazione degli stessi. L'ammontare del contributo mensile da erogare viene previsto nella misura massima di £. 200.000.

g) Famiglie con gravi difficoltà socio-economiche.

L'ammontare del contributo mensile da erogare viene previsto nella misura massima di £. 200.000.

h) Anziani indigenti: L'ammontare del contributo non può superare l'importo risultante dalla differenza tra il reddito goduto ed il minimo vitale che annualmente viene determinato dalla commissione comunale ai sensi della L.R. 49/81.

2. L'assistenza economica continuativa decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
3. Essa é comunque erogata subordinatamente all'accertamento delle condizioni di bisogno del richiedente, da parte del Servizio Sociale.
4. Gli interventi previsti dalle lettere a), f), g) ed h) del n° 1 del presente articolo hanno la durata al dicembre dell'anno cui si riferiscono, salvo interruzione nel caso venga accertato il venir meno delle condizioni di assistibilità.
5. Gli interventi previsti dal presente articolo non sono cumulabili.

ART.5

(ASSISTENZA STRAORDINARIA)

1. L'assistenza economica straordinaria é rivolta a persone sole od a nuclei familiari che non siano in grado di fronteggiare spese derivanti da situazioni imprevedibili ed eccezionali.
2. La misura dell'intervento va determinata in rapporto al reddito complessivo, al numero dei componenti il nucleo ed all'entità delle eventuali spese sostenute e documentate.
3. Al lavoratore involontariamente disoccupato potrà essere erogato un contributo economico straordinario di £ 200.000 per favorire il superamento dello stato di disagio temporaneo in cui versa.
Tale contributo non potrà essere erogato più di due volte in un anno.
Di tale contributo non può beneficiare chi usufruisce di assistenza economica continuativa.
4. L'erogazione del contributo straordinario è subordinato all'accertamento delle condizioni di assistibilità da parte del Servizio Sociale.

ART. 6
(PROCEDURE)

1. Per fruire delle prestazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, il cittadino interessato deve presentare domanda, intestata al Sindaco, nella quale siano chiaramente espresse le motivazioni della stessa e corredata da documentazione probatoria. D'Ufficio potranno essere richiesti documenti utili alla istruttoria della pratica.
2. Di norma le domande saranno esaminate in ordine cronologico.

ART.7
(INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMIGRATI)

1. Subordinatamente alla erogazione di specifici fondi da parte della Regione ai sensi della L.R. 65/79 e con le procedure previste dalla suddetta legge, ai cittadini emigrati che rientrino definitivamente nel Comune, è concesso un contributo economico di prima sistemazione e di rimborso spese di viaggi e di trasporto masserizie.
2. I finanziamenti regionali verranno ripartiti in ugual. misura tra coloro che ne faranno richiesta nell'anno cui il finanziamento regionale si riferisce e per i quali da parte del Servizio Sociale sia stata accertata una situazione di bisogno.

ART. 8
(SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI)

1. Sono previsti i seguenti servizi:
 - a) Soggiorni vacanze in favore di anziani, Grandi Invali di del Lavoro, portatori di Handicap, minori;
 - b) Asilo Nido;
 - c) Interventi per favorire l'integrazione dei cittadini portatori di handicap e dei minori;
 - d) Affidamento eterofamiliare di minore ed anziani;
 - e) Ospitalità convittuale e semiconvittuale di minori presso strutture educativo - assistenziali, preferibilmente pubbliche;
 - f) Assistenza domiciliare in favore di anziani;
 - g) Assistenza abitativa in favore di anziani;
 - h) Ospitalità di anziani presso case di Riposo e strutture protette;
 - i) Iniziative socio-culturali in favore di anziani.
2. Tra gli interventi previsti dal presente articolo rientra quello in favore dei minori che frequentano la scuola materna " IPAB PANTALEO ", consistente nel pagamento all'Ente della retta mensile per ciascun minore ammesso alla frequenza della scuola.

ART. 9
(SOGGIORNI VACANZE)

1. la fruizione del servizio é gratuita per i minori e loro accompagnatori (volontari o non), per Grandi Invalidi del Lavoro e loro accompagnatori, per cittadini portatori di handicap e loro accompagnatori.
2. Per accedere al servizio dovrà essere inoltrata domanda intestata al Sindaco, corredata dello Stato di Famiglia e certificazione sanitaria attestante l'assenza di contro indicazioni

al soggiorno.

3. I Grandi Invalidi del Lavoro devono allegare alla domanda anche il modello INAIL.
4. I portatori di handicap possono usufruire del servizio se in età compresa tra i 10 ed i 50 anni.
5. Possono fruire del servizio cittadini affetti da handicap psico-fisici abbinati o meno di accompagnamento, in grado di svolgere le loro funzioni in modo autonomo o semiautonomo. Qualora il numero dei richiedenti superi la disponibilità dei posti, si formulerà una graduatoria che terrà conto innanzi tutto delle necessità dell'accompagnamento e successivamente del reddito goduto dal richiedente.
La gratuità è prevista anche per volontari coordinatori del gruppo.
6. Anche per il servizio in favore dei minori verrà formulata apposita graduatoria che tenga conto del reddito familiare con precedenza assoluta per i minori a rischio.
7. Per i soggiorni vacanze in favore degli anziani l'accesso al servizio è regolamentato dal combinato disposto del decreto interministeriale 31/12/83, della L.R. 49/81 art. 16 e della deliberazione della Giunta Regionale n° 2900 del. 30/3/88.
8. Pertanto la fruizione del servizio è gratuita per coloro che sono titolari di reddito uguale od inferiore all'importo pensionistico erogato dall'INPS ai lavoratori dipendenti con meno di n° 780 contributi.

Per gli altri sono stabilite le seguenti modalità di partecipazione agli oneri:

- nella misura del 40% in caso di reddito compreso tra il minimo anzidetto più £. 2.000.000;
- nella misura del 70% in caso di reddito compreso tra il massimo anzidetto più £. 2.000.000;
- a totale carico dell'anziano in caso di reddito superiore al massimo anzidetto.

La Giunta, sentita l'apposita Commissione, provvede a modificare gli anzidetti criteri di partecipazione, al fine di garantire in ogni caso la copertura minima del costo nella misura prevista dalle norme in materia di servizi pubblici a domanda individuale.

9. Delle domande pervenute sarà formulata una graduatoria che terrà conto dei criteri anzidetti, nella quale verrà data precedenza ai cittadini che non hanno usufruito del servizio, poi a coloro che hanno usufruito una volta quindi a coloro che hanno usufruito due volte e così via.
10. Nell'ambito di ciascuna fascia la graduatoria terrà presente il reddito posseduto dai cittadini.
11. I cittadini interessati, di età compresa tra i 55 e gli 80 anni da compiere se donne e tra i 60 e gli 80 anni da compiere se uomini o che indipendentemente dal limite di età anzidetto per sopravvenuta invalidità non esercitano o non possono esercitare proficuamente attività lavorativa, dovranno presentare istanza, indirizzata al Sindaco e corredata da Stato di Famiglia, certificazione medica attestante l'autosufficienza psicofisica e l'assenza di controindicazioni al soggiorno e la condizione di poter viaggiare autonomamente, certificazione dei redditi relativa all'anno precedente, o in mancanza fotocopia modello 201 e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
12. Parteciperanno al soggiorno gli anziani facenti parte della Commissione in qualità di coordinatori dei gruppi, con contributo alle spese da stabilirsi secondo le fasce di reddito.

ART. 10
(ASILO NIDO)

1. Possono essere ammessi all'Asilo Nido bambini appartenenti a nuclei familiari residenti a Bitonto e frazioni.
2. Con priorità verranno accolte le domande relative agli orfani di uno od entrambi i genitori, figli di ragazze madri, figli di carcerati, se il genitore lavora.
3. Successivamente la precedenza spetterà a quei bimbi figli di genitori che:
 - a) Entrambi svolgono attività di lavoro dipendente;
 - b) l'uno svolge lavoro dipendente e l'altro lavoro autonomo;
 - c) entrambi svolgono lavoro autonomo;
 - d) solo uno svolge attività di lavoro dipendente;
 - e) solo uno svolge attività di lavoro autonomo;
 - f) tutti gli altri;
4. Sempre tenendo presente la priorità secondo l'ordine sopra riportato, delle domande di ammissione si formulerà una graduatoria in base al reddito certificato dal/i genitori.
5. Si procederà alla ammissione alla frequenza avendo riguardo ai redditi più bassi, attingendo da ogni singola fascia sino al suo esaurimento, per poi passare alla successiva e così sino al completamento del numero dei posti disponibili nella struttura.
6. Sino alla copertura totale dei posti disponibili (n° 50) alla ammissione di bambini all'Asilo Nido provvede direttamente l'Assessore ai Servizi Sociali nella osservanza dei criteri previsti dal presente articolo.
7. Il Consiglio di gestione dell'Asilo Nido previsto con deliberazione consiliare n° 212/79 viene nominato dal Consiglio Comunale. Alla sostituzione dei componenti, ad esclusione di quelli di competenza del Consiglio Comunale su indicazione degli organismi preposti alla nomina, provvede la Giunta Municipale.
8. Il Consiglio di Gestione suddetto si intende validamente costituito in presenza della metà più uno dei componenti previsti dall'atto consiliare succitato.
9. La retta di frequenza dell'Asilo Nido viene determinata annualmente dal Consiglio Comunale. Essa verrà resa pubblica alla cittadinanza e notificata ai genitori dei bambini che fruiscono del servizio.

ART. 11
(INTERVENTI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SOCIALE)

1. Tali interventi sono rivolti in particolare:
 - a) Ai cittadini portatori di handicap;
 - b) ai minori in situazione di svantaggio;per favorire il loro processo di socializzazione, mediante la frequenza di strutture ludico-sportive e culturali (palestre, piscina, associazioni sportive e culturali, ecc.)
2. Le prestazioni anzidette sono fornite gratuitamente a coloro che versano in situazione di bisogno che verrà accertata dal Servizio Sociale.

ART. 12

(AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE)

1. Alle famiglie affidatarie di minori può essere corrisposto, se richiesto, un contributo economico nella misura massima di £. 300.000 mensili.
2. L'erogazione del contributo é subordinata all'accertamento, da parte del Servizio Sociale, della necessità dello stesso, tenendo conto della situazione del nucleo affidatario e delle esigenze del minore.
3. Le stesse forme di intervento sono previste per le famiglie disposte ad accogliere anziani. In questo caso sarà tenuto conto anche del reddito dell'anziano.

ART. 13

(SEMICONVITTO)

1. Per favorire la crescita armoniosa dei minori e per evitare l'allontanamento degli stessi dalla famiglia e dal loro ambiente é previsto il collocamento semiconvittuale presso istituti educativo assistenziale per il periodo dell'anno scolastico.
2. Le spese di mantenimento sono a carico del Comune.
3. Il numero massimo dei posti a disposizione per tale servizio é di 50. Tale limite può essere superato in caso di ammissione disposta dall'autorità giudiziaria.
4. Potranno essere ammessi a fruire del servizio minori di età compresa tra i 6 ed i 18 anni.
5. Per l'anno scolastico in corso beneficiano prioritariamente del servizio i minori per i quali il Comune ha disposto l'ammissione negli anni precedenti e che ne facciano domanda.
6. Annualmente il Comune, a cura dell'Assessorato ai Servizi Sociali con pubblico manifesto comunica alla cittadinanza che i cittadini interessati devono inoltrare domanda al Sindaco entro il 31/7 di ogni anno, corredata da Stato di Famiglia, certificato di frequenza scolastica e certificazione attestante il reddito familiare.
Per l'anno in corso la graduatoria di cui al successivo punto 7., terrà conto delle domande pervenute sino alla data di approvazione del presente Regolamento.
La graduatoria formulata, prevista dal punto 7, per l'a.s. 91/92 terrà conto delle domande pervenute sino all'approvazione del presente provvedimento.
7. Delle domande pervenute sarà formulata apposita graduatoria che terrà conto del nucleo familiare e delle capacità e attitudini educative dei coniugi e del reddito degli stessi.
8. In tale graduatoria verrà data precedenza ai minori che già usufruiscono del servizio e successivamente a quelli segna lati e proposti dal Servizio Sociale.
La graduatoria dei minori ammessi al servizio, approvata dalla Giunta Comunale, é trasmessa alla 1^ Commissione consiliare.
9. L'ammissione alla prestazione é comunque subordinata al parere favorevole del Servizio Sociale.

ART. 14

(ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI e ANZIANI)

1. Per l'istituzionalizzazione dei minori si fa espresso richiamo a quanto disciplinato dalle leggi statali e regionali in materia.
2. La istituzionalizzazione dei minori é prevista:

- a) quando é disposta dalla magistratura minorile;
 - b) su proposta del Servizio Sociale.
3. La retta di ospitalità é a carico del Comune.
 4. Ai cittadini anziani che intendono essere ospitati in Casa di Riposo o in casa protetta, viene erogato un contributo che concorra al pagamento della retta.
 5. Il contributo viene determinato nella misura pari alla differenza tra il 90% del reddito goduto dall'anziano e l'ammontare della retta.
Tale calcolo non tiene conto della 13^a mensilità.
 6. Il cittadino anziano per usufruire del servizio deve inoltrare domanda al Sindaco corredata da Stato di Famiglia, certificazione medica e certificazione attestante il reddito goduto. L'ammissione alle prestazioni é comunque subordinata al parere favorevole del Servizio Sociale in ordine all'opportunità dell'istituzionalizzazione.

ART. 14 bis

(ASSUNZIONE ONERE D'OSPITALITA' PRESSO CASE D'ACCOGLIENZA 0 COMUNITA' ALLOGGIO)

1. La giovane, di età non superiore ad anni 25, anche con prole, che si venga a trovare, per qualsivoglia motivo, in provvisoria precarietà economico-familiare-logistica, può essere avviata, a domanda positivamente istruita dal Servizio Sociale, in casa d'accoglienza o comunità alloggio, nel rispetto delle norme di funzionamento delle stesse.
2. Il Comune assume l'onere d'ospitalità per un periodo che non potrà, in nessun caso, eccedere mesi sei.

ART. 15

(ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI)

1. Per assistenza domiciliare s'intende una serie di prestazioni. di tipo domestico e psico-sociale da fornire a cittadini anziani in istato di bisogno, al fine di evitare l'allontanamento dall'ambiente e quindi la disgregazione anche temporanea del nucleo di appartenenza.
2. Il servizio, quindi, prevede le seguenti prestazioni: governo della casa, lavaggio della biancheria, preparazione pasti caldi, fornitura pasti caldi, aiuto per disbrigo pratiche amministrative, accompagnamento presso Enti o Amministrazioni per la risoluzione di problemi di rilevanza sociale, cura dei rapporti con i familiari e la comunità, occupazione del tempo libero.
3. Il servizio prevede, altresì, prestazioni di tipo igienico-sanitario e infermieristico da assicurare in coordinamento con la U.S.L. .
4. Il servizio é:
 1. gratuito per i nuclei che godono di reddito non superiore ai 16 milioni annui;
 2. a totale carico per gli altri.
5. Il servizio fornitura Pasti Caldi a domicilio:
 - a) é gratuito per gli anziani che sono titolari di un reddito annuo per un importo sino al doppio della pensione erogata dall'I.N.P.S. ai lavoratori dipendenti con meno di 780 contributi;

- b) a parziale carico, nella misura del 40% del costo del pasto, per gli anziani che sono titolari di reddito d'importo compreso tra il limite massimo anzidetto ed il triplo della pensione di cui al precedente punto a).
 - c) a totale carico per gli altri.
6. Il costo da tener presente per determinare la misura della partecipazione si intende quello relativo al pasto, ad esclusione degli altri elementi (trasporto ecc.).
 7. Delle istanze intese ad ottenere il servizio é formulata apposita graduatoria in base al reddito. A tal fine il reddito da considerare é quello riferito all'intero nucleo familiare.
 8. L'ammissione al servizio é subordinata al parere favorevole del Servizio Sociale.

ART. 16
(INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI)

1. La partecipazione degli anziani ad iniziative socioculturali promosse dal Comune, é gratuita.

ART. 17
(ASSISTENZA ABITATIVA)

1. Il servizio é rivolto alle persone anziane ed é finalizzato a favorire la loro permanenza nel proprio ambiente.
2. Esso prevede prestazioni per:
 - a) la eliminazione di barriere architettoniche;
 - b) il miglioramento delle abitazioni mediante forniture di idonee e necessarie suppellettili (stufe, cucine, televisori, telefono, frigoriferi, stoviglie, biancheria).
3. Il servizio é:
 - a) gratuito per coloro che sono titolari di reddito uguale o inferiore all'importo pensionistico erogato dall'I.N.P.S. ai lavoratori con meno di 780 contributi;
 - b) a parziale carico nella misura del 30% del costo del servizio per coloro che sono titolari di un reddito compreso tra il minimo suddetto ed il doppio dello stesso;
4. Nei confronti di ogni istante o nucleo familiare é consentita una spesa massima di £.2.000.000.
5. I cittadini interessati devono presentare domanda indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:
Stato di famiglia, certificazione dei redditi relativa all'anno precedente o in assenza fotocopia modello 201 e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, eventuali certificati di disoccupazione o d'invalidità, indicazione dei lavori e/o delle suppellettili richieste, ed ogni altro eventuale documento che l'interessato ritiene opportuno presentare.
6. L'ammissione alle prestazioni é comunque subordinata al parere favorevole del Servizio Sociale.

ART. 18
(INTERVENTI ex O.N.M.I.)

1. Le funzioni già di competenza del disciolto O.N.M.I. sono svolte dal Comune nell'osservanza delle procedure in vigore presso la Provincia sino all'emanazione della L.

8/6/1990 n° 142.

ART. 19
(COPERTURA FINANZIARIA)

1. Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti dagli articoli precedenti si farà fronte:
 - a) con contributi regionali assegnati ai sensi della legge regionale 11/89 - art. 14 - Fondo regionale per le spese socio-assistenziali, ed eventuali future modificazioni;
 - b) con fondi propri per la parte eventuale non coperta dai contributi cui al precedente punto a).
2. In sede di approvazione del bilancio di previsione l'ammontare complessivo della disponibilità finanziaria per gli interventi previsti nel presente titolo non potrà essere inferiore all'assegnazione regionale di cui al precedente punto 1. lett. a).
3. In sede di assestamento del bilancio potrà essere disposta l'eventuale utilizzazione delle risorse disponibili e non utilizzate.

TITOLO II°

INTERVENTI IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

ART. 20
(CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE, etc.)

1. Possono essere concessi contributi economici ad Enti pubblici e privati, associazioni, cooperative, comitati, che senza scopo di lucro svolgono attività in materia socio-assistenziale.
2. Tali contributi sono finalizzati a:
 - a) Promuovere e sostenere l'associazionismo e lo sviluppo delle attività socio-assistenziali;
 - b) Sostenere la realizzazione di specifiche iniziative socio-assistenziali.
3. Per l'ammissione ai contributi di cui al precedente punto 2. lett. a), gli Enti, associazioni, etc., presentano entro il termine del 31 marzo di ogni anno. Entro il 15 luglio di ogni anno la Giunta Municipale provvede a deliberare l'erogazione dei contributi. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Copia dell'atto costitutivo o statuto. E' ammesso fare riferimento ad atti già acquisiti dal Comune. Dalla presentazione di tali documenti sono esonerati gli Enti, le associazioni etc., che sono rappresentanze locali di organismi nazionali riconosciuti.
 - b) Copia di idoneo documento dal quale risulta il nominativo del legale rappresentante autorizzato a firmare la domanda ed a riscuotere il contributo comunale a nome e nell'interesse dell'Organismo richiedente.

Il documento deve indicare la partita IVA (in mancanza, dichiarazione esenzione con

- annotazione degli estremi di legge) e/o codice fiscale dell'Organismo ed i dati anagrafici e codice fiscale della persona autorizzata a quietanzare;
- c) relazione illustrativa dell'attività per la quale si chiede il contributo, accompagnato dal relativo analitico piano finanziario;
 - d) relazione, a consuntivo, dell'attività svolta nell'anno precedente e descrizione documentata delle spese sostenute con utilizzo del contributo comunale se richiesto e riscosso;
4. Per l'anno in corso i soggetti interessati possono presentare domanda entro 15 giorni dalla data di esecuzione della deliberazione approvante il presente Regolamento.
 5. Per l'anno 1990 la Giunta Municipale subordinatamente alla effettiva possibilità di compiere tutti gli atti istruttori necessari, adotta provvedimento di erogazione dei contributi entro il 31 dicembre.
 6. Per l'ammissione ai contributi di cui al precedente punto 2. lett. b), i soggetti interessati devono far pervenire specifica istanza con l'indicazione dell'iniziativa da realizzare. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) Copia dell'atto costitutivo o statuto. E' ammesso fare riferimento ad atti già acquisiti dal Comune. Dalla presentazione di tali documenti sono esonerati gli enti, le associazioni etc., che sono rappresentanze locali di organismi nazionali riconosciuti.
 - b) Copia di idoneo documento dal quale risulta il nominativo del legale rappresentante autorizzato a firmare la domanda e riscuotere il contributo comunale a nome e nell'interesse dell'organismo richiedente. Il documento deve indicare la partita IVA (in mancanza dichiarazione esenzione con annotazione degli estremi di legge) e/o codice fiscale dell'organismo ed i dati anagrafici e codice fiscale della persona autorizzata a quietanzare.
 - c) Preventivi di spese.
 7. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare che la somma assegnata é stata interamente utilizzata per la realizzazione del programma ammesso al contributo.
 8. La mancata rendicontazione o la irregolare destinazione delle somme comporta il recupero da parte del Comune del finanziamento concesso.

ART. 21

(COPERTURA FINANZIARIA)

1. Gli oneri cui al presente titolo II saranno finanziati con fondi propri del Comune mediante allocazione in bilancio di specifici capitoli di spesa distinti per rubriche di intervento.

ASSEGNI CONTINUATIVI DI MANTENIMENTO EX-ENAOLI PER NUCLEI COMPOSTI DA GENITORE SUPERSTITE E ORFANI DA 1-5

All. 1

orfani	1 mese	2 mesi	3 mesi	4 mesi	5 mesi	6 mesi	7 mesi	8 mesi	9 mesi	10 mesi	11 mesi	12 mesi	reddito annuo	reddito mensile
1 orf.	275.000	550.000	825.000	1.100.000	1.375.000	1.650.000	1.925.000	2.200.000	2.475.000	2.750.000	3.025.000	3.300.000	0	0
2 orf.	305.000	610.000	915.000	1.220.000	1.525.000	1.830.000	2.135.000	2.440.000	2.745.000	3.050.000	3.355.000	3.660.000		
3 orf.	335.000	670.000	1.005.000	1.340.000	1.675.000	2.010.000	2.345.000	2.680.000	3.015.000	3.350.000	3.685.000	4.020.000		
4 orf.	365.000	730.000	1.095.000	1.460.000	1.825.000	2.190.000	2.555.000	2.920.000	3.285.000	3.650.000	4.015.000	4.380.000		
5 orf.	395.000	790.000	1.185.000	1.580.000	1.975.000	2.370.000	2.765.000	3.160.000	3.555.000	3.950.000	4.345.000	4.740.000		
1 orf.	138.000	276.000	414.000	552.000	690.000	828.000	966.000	1.104.000	1.242.000	1.380.000	1.518.000	1.656.000	1	1
2 orf.	168.000	336.000	504.000	672.000	840.000	1.008.000	1.176.000	1.344.000	1.512.000	1.680.000	1.848.000	2.016.000		
3 orf.	198.000	396.000	594.000	792.000	990.000	1.188.000	1.386.000	1.584.000	1.782.000	1.980.000	2.178.000	2.376.000		
4 orf.	228.000	456.000	684.000	912.000	1.140.000	1.368.000	1.596.000	1.824.000	2.052.000	2.280.000	2.508.000	2.736.000		
5 orf.	258.000	516.000	774.000	1.032.000	1.290.000	1.548.000	1.806.000	2.064.000	2.322.000	2.580.000	2.838.000	3.096.000		
1 orf.	92.000	184.000	276.000	368.000	460.000	552.000	644.000	736.000	828.000	920.000	1.012.000	1.104.000	3.345.000	270.000
2 orf.	112.000	224.000	336.000	448.000	560.000	672.000	784.000	896.000	1.008.000	1.120.000	1.232.000	1.344.000		
3 orf.	142.000	284.000	426.000	568.000	710.000	852.000	994.000	1.136.000	1.278.000	1.420.000	1.562.000	1.704.000		
4 orf.	172.000	344.000	516.000	688.000	860.000	1.032.000	1.204.000	1.376.000	1.548.000	1.720.000	1.892.000	2.064.000		
5 orf.	202.000	404.000	606.000	808.000	1.010.000	1.212.000	1.414.000	1.616.000	1.818.000	2.020.000	2.222.000	2.424.000		
1 orf.	60.000	120.000	180.000	240.000	300.000	360.000	420.000	480.000	540.000	600.000	660.000	720.000	3.345.001	270.001
2 orf.	112.000	224.000	336.000	448.000	560.000	672.000	784.000	896.000	1.008.000	1.120.000	1.232.000	1.344.000		
3 orf.	142.000	284.000	426.000	568.000	710.000	852.000	994.000	1.136.000	1.278.000	1.420.000	1.562.000	1.704.000		
4 orf.	172.000	344.000	516.000	688.000	860.000	1.032.000	1.204.000	1.376.000	1.548.000	1.720.000	1.892.000	2.064.000		
5 orf.	202.000	404.000	606.000	808.000	1.010.000	1.212.000	1.414.000	1.616.000	1.818.000	2.020.000	2.222.000	2.424.000		
1 orf.	60.000	120.000	180.000	240.000	300.000	360.000	420.000	480.000	540.000	600.000	660.000	720.000	4.550.000	350.000
2 orf.	90.000	180.000	270.000	360.000	450.000	540.000	630.000	720.000	810.000	900.000	990.000	1.080.000		
3 orf.	120.000	240.000	360.000	480.000	600.000	720.000	840.000	960.000	1.080.000	1.200.000	1.320.000	1.440.000		
4 orf.	150.000	300.000	450.000	600.000	750.000	900.000	1.050.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000		
5 orf.	180.000	360.000	540.000	720.000	900.000	1.080.000	1.260.000	1.440.000	1.620.000	1.800.000	1.980.000	2.160.000		
1 orf.	40.000	80.000	120.000	160.000	200.000	240.000	280.000	320.000	360.000	400.000	440.000	480.000	4.550.001	350.001
2 orf.	70.000	140.000	210.000	280.000	350.000	420.000	490.000	560.000	630.000	700.000	770.000	840.000		
3 orf.	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000		
4 orf.	130.000	260.000	390.000	520.000	650.000	780.000	910.000	1.040.000	1.170.000	1.300.000	1.430.000	1.560.000		
5 orf.	160.000	320.000	480.000	640.000	800.000	960.000	1.120.000	1.280.000	1.440.000	1.600.000	1.760.000	1.920.000		
1 orf.	30.000	60.000	90.000	120.000	150.000	180.000	210.000	240.000	270.000	300.000	330.000	360.000	5.700.000	475.000
2 orf.	60.000	120.000	180.000	240.000	300.000	360.000	420.000	480.000	540.000	600.000	660.000	720.000		
3 orf.	90.000	180.000	270.000	360.000	450.000	540.000	630.000	720.000	810.000	900.000	990.000	1.080.000		
4 orf.	120.000	240.000	360.000	480.000	600.000	720.000	840.000	960.000	1.080.000	1.200.000	1.320.000	1.440.000		
5 orf.	150.000	300.000	450.000	600.000	750.000	900.000	1.050.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000		
1 orf.	30.000	60.000	90.000	120.000	150.000	180.000	210.000	240.000	270.000	300.000	330.000	360.000	6.240.001	520.001
2 orf.	60.000	120.000	180.000	240.000	300.000	360.000	420.000	480.000	540.000	600.000	660.000	720.000		
3 orf.	90.000	180.000	270.000	360.000	450.000	540.000	630.000	720.000	810.000	900.000	990.000	1.080.000		
4 orf.	120.000	240.000	360.000	480.000	600.000	720.000	840.000	960.000	1.080.000	1.200.000	1.320.000	1.440.000		
5 orf.	150.000	300.000	450.000	600.000	750.000	900.000	1.050.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000		
1 orf.	30.000	60.000	90.000	120.000	150.000	180.000	210.000	240.000	270.000	300.000	330.000	360.000	6.240.001	520.001
2 orf.	60.000	120.000	180.000	240.000	300.000	360.000	420.000	480.000	540.000	600.000	660.000	720.000		
3 orf.	90.000	180.000	270.000	360.000	450.000	540.000	630.000	720.000	810.000	900.000	990.000	1.080.000		
4 orf.	120.000	240.000	360.000	480.000	600.000	720.000	840.000	960.000	1.080.000	1.200.000	1.320.000	1.440.000		
5 orf.	150.000	300.000	450.000	600.000	750.000	900.000	1.050.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000		
1 orf.	30.000	60.000	90.000	120.000	150.000	180.000	210.000	240.000	270.000	300.000	330.000	360.000	6.241.000	520.001
2 orf.	60.000	120.000	180.000	240.000	300.000	360.000	420.000	480.000	540.000	600.000	660.000	720.000		
3 orf.	90.000	180.000	270.000	360.000	450.000	540.000	630.000	720.000	810.000	900.000	990.000	1.080.000		
4 orf.	120.000	240.000	360.000	480.000	600.000	720.000	840.000	960.000	1.080.000	1.200.000	1.320.000	1.440.000		
5 orf.	150.000	300.000	450.000	600.000	750.000	900.000	1.050.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000		
1 orf.	30.000	60.000	90.000	120.000	150.000	180.000	210.000	240.000	270.000	300.000	330.000	360.000	6.241.000	520.001
2 orf.	60.000	120.000	180.000	240.000	300.000	360.000	420.000	480.000	540.000	600.000	660.000	720.000		
3 orf.	90.000	180.000	270.000	360.000	450.000	540.000	630.000	720.000	810.000	900.000	990.000	1.080.000		
4 orf.	120.000	240.000	360.000	480.000	600.000	720.000	840.000	960.000	1.080.000	1.200.000	1.320.000	1.440.000		
5 orf.	150.000	300.000	450.000	600.000	750.000	900.000	1.050.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000		